



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.4.2016
COM(2016) 196 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema
di ingressi/uscite**

{SWD(2016) 115 final}

{SWD(2016) 116 final}

ALLEGATO

della

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema
di ingressi/uscite**

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (UE) 2016/399 sono così modificati:

1. all'allegato III è aggiunta la parte D:

"PARTE D

Parte D1: corsie di controllo di frontiera automatizzato riservate ai cittadini dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera



Le stelle non sono applicabili per la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda

Parte D2: corsie di controllo di frontiera automatizzato riservate ai cittadini di paesi terzi



Le stelle non sono applicabili per la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda

Parte D3: corsie di controllo di frontiera automatizzato per tutti i passaporti



Le stelle non sono applicabili per la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda"

2. L'allegato IV è così modificato:

(a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando espressamente previsto dalla legislazione nazionale, uno Stato membro può apporre un timbro all'ingresso e all'uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da quello Stato membro conformemente all'articolo 11. Inoltre, conformemente all'allegato V, parte A, in caso di respingimento di cittadini di paesi terzi ai sensi dell'articolo 14, la guardia di frontiera apporrà sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barrerà, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi

di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento figurante nell'allegato V, parte B."

(b) è aggiunto il punto 1 *bis*:

"Le specifiche di tali timbri sono contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev e nel documento SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIAL)."

(c) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di respingimento di un cittadino di paese terzo soggetto all'obbligo del visto il timbro, di norma, è apposto sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto.

Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro è apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura ottica non è apposto alcun timbro."

3. L'allegato V, parte A, è così modificato:

(a) il punto 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

"(b) per i cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento di respingimento sulla base di un visto per soggiorno di breve durata [o sulla base di un visto di circolazione], i dati relativi al respingimento saranno registrati nell'EES conformemente all'articolo 6 *bis*, paragrafo 2, del presente regolamento e all'articolo 16 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)]. Inoltre, la guardia di frontiera apporrà sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barrerà, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento figurante nella parte B del presente allegato;"

(b) il punto 1, lettera d), è sostituito dal seguente:

"(d) per i cittadini di paesi terzi il cui respingimento non è registrato nell'EES, la guardia di frontiera apporrà sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barrerà, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento figurante nella parte B del presente allegato. Inoltre, per queste categorie di persone, la guardia di frontiera annoterà ogni respingimento su un registro o in un elenco con indicazione dell'identità e della cittadinanza del cittadino del paese terzo interessato, degli estremi del documento che gli consente di attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del respingimento;"

(c) è aggiunto il punto 1, lettera e):

"(e) Le modalità pratiche dell'apposizione del timbro sono stabilite nell'allegato IV."